

STATUTO

CONSORZIO SOL.E. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA FORTE
PETRAZZA - CAMARO SUP. SN
Numero REA: ME - 175659
Codice fiscale: 02509700833
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O
"Consorzio Sol.E. - Società Cooperativa Sociale
a responsabilità limitata"
con sede in Messina

T I T O L O I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - E' costituita, ai sensi dell'art.8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, una Società denominata:

"Consorzio Sol.E. Società Cooperativa Sociale
a responsabilità limitata".

La cooperativa ha sede in Messina.

Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituiti sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 2 - La società ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. Essa potrà aderire per delibera degli organi competenti ad una o più organizzazioni nazionali di cooperative riconosciute ed ai loro organi periferici.

T I T O L O II
SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - La società è retta dai principi della mutualità ed esclude ogni finalità di lucro e speculativa, nasce dal bisogno di creare spazi di relazione fra soggetti della cooperazione sociale, del volontariato, dell'associazionismo allo scopo di facilitare collegamenti, valorizzare competenze e progettualità, sperimentare e comunicare modelli innovativi di sviluppo locale solidale e d'organizzazione ecocompatibile delle città, sperimentare e comunicare un agire concreto di lotta alle mafie, di politiche integrate che siano efficaci nel contrastare l'esclusione sociale e nel promuovere i diritti di cittadinanza dei bambini, dei giovani, degli adulti. Essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alle integrazioni sociali dei cittadini e si propone di svolgere attività e servizi di rilevanza e solidarietà sociale, curando particolarmente le attività volte a favorire le realtà associate nel raggiungimento dei loro fini e lo sviluppo delle attività di ciascuna delle realtà consorziate.

Nel perseguimento dei suoi fini la società, ispirandosi ai principi della solidarietà, della democraticità, della lotta per la liberazione dell'uomo da ogni schiavitù morale o materiale, potrà:

- a) promuovere e stimolare il confronto ideale e la collaborazione tra le cooperative e/o le associazioni con finalità di promozione umana ed inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio ed emarginazione, anche coordinando l'attività tra le suddette realtà attraverso la gestione di progetti globali di sviluppo;
- b) realizzare servizi di supporto e di assistenza tecnico-am-

Allegato "B"
N. 22108 del Repertorio
N. 7220 della Raccolta

ministrativa, legale, amministrativa, organizzativa, progettuale, contabile, del lavoro, tributaria, previdenziale, la elaborazione e la gestione di banche dati anche informatiche, ed offrire quant'altro necessario, (ivi incluso il sostegno finanziario) alle associate per migliorare la loro efficacia operativa ed agli enti pubblici e privati che richiedano l'intervento;

c) realizzare attività di studio e ricerca e formazione professionale, marketing, anche in collaborazione o con il sostegno di soggetti pubblici e privati, volte a promuovere ed accrescere la conoscenza dell'universo cooperativo, nonché a realizzare specifiche conoscenze competenze e professionalità fra i soci e quanti partecipano all'attività delle associazioni o di terzi;

d) favorire l'inserimento sociale anche con la partecipazione a patti territoriali;

e) organizzare e gestire attività di orientamento scolastico professionale, corsi di formazione addestramento, qualificazione ed aggiornamento professionale, gestire in proprio o per conto terzi uno sportello informagiovani ed informalavoro;

f) organizzare e gestire attività di segretariato sociale;

g) mettere in atto un moderno supporto amministrativo e burocratico ad uffici pubblici e privati;

h) formare gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministrativi presso enti pubblici;

i) programmare e realizzare studi ed indagini di mercato;

j) realizzare studi e progetti in ambito socio-sanitario, ambientale con particolare riferimento alle aree protette, artigianali, commerciali;

k) effettuare la consulenza professionale e legislativa nei settori sopradetti;

l) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle associate, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi prodotti e servizi;

m) attuare direttamente o per tramite delle associate, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione e su tutte le tematiche di rilevanza sociale;

n) sollecitare e promuovere l'adozione di provvedimenti legislativi o regolamentari che valorizzino la cooperazione sociale, il volontariato, l'associazionismo, le politiche giovanili ed in particolare l'imprenditorialità giovanile;

o) promuovere e favorire il sorgere di nuove iniziative solidaristiche e di cooperazione sociale;

p) svolgere le attività che formano l'oggetto sociale degli enti consorziati coordinandone i servizi;

q) gestire, sia direttamente che per conto dei soci servizi socio sanitari, case di cura, case di riposo, hospices, case albergo protette, comunità alloggio, case famiglie convenzio-

nandosi con il S.S.N. o enti privati, aree naturalistiche protette;

r) organizzare e gestire comunità per minori, centri sociali, asili nido;

s) gestire in proprio servizi di ristorazione di degustazione e foresteria finalizzati a supportare le attività di formazione, socializzazione e tutte le attività di prevenzione;

t) progettare ed erogare servizi socio-sanitari quali: assistenza sanitaria domiciliare integrata, dimissioni protette da ospedali, servizi di telemedicina e telesoccorso anche integrati con gli interventi domiciliari;

u) progettare e gestire interventi specifici in favore dei paesi in via di sviluppo anche con la collaborazione di associazioni non governative;

v) gestire biblioteche, creare centri di riabilitazione motoria, pet-therapy, e sportivi per soggetti portatori di handicap, nonché il relativo trasporto dei soggetti stessi;

w) sensibilizzare, promuovere e gestire interventi di promozione degli strumenti specifici nel settore delle pari opportunità;

x) promuovere la cultura della legalità e della lotta alla mafia anche attraverso la costituzione e la gestione in proprio o conto terzi del servizio di antiusura e antirackett a sostegno delle vittime dei reati, con la possibilità di accedere ai beni confiscati e di gestirli;

y) istituire e gestire una Banca del tempo finalizzata anche a prevenire e curare il fenomeno della dispersione scolastica di minori a rischio e non;

z) promuovere la formazione di professionalità da inserire nel contesto del rapporto scuola-famiglie, al fine di ottimizzare i tempi di prescuola, interscuola e doposcuola, ivi eventualmente compreso il servizio di trasporto;

aa) promuovere e gestire in proprio e per conto terzi servizi di comunicazione attraverso produzioni editoriali radiotelevisive, su carta stampata, su Internet, su supporti quali cd-rom, dvd e quant'altro le nuove tecnologie possano mettere a disposizione,

bb) progettare e sperimentare produzioni di software ed hardware per persone con differenti abilità;

cc) promuovere attività di ripristino, restauro, manutenzione delle risorse architettoniche artistiche e naturalistico ambientali;

dd) promuovere e gestire in proprio e per conto terzi attività di turismo sociale;

ee) Promuovere e gestire in proprio o per conto terzi servizi di pubblicità radiotelevisiva e a mezzo stampa;

ff) Promuovere e gestire attività di promozione, di sensibilizzazione e di produzione nel settore delle fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili (fotovoltaico, solare termico, eolico etc.);

gg) partecipare a seguito di deliberazione degli organi competenti a istituti, enti, associazioni ed organismi a carattere provinciale, regionale, nazionale in qualsiasi forma costituiti purchè senza finalità di lucro e i cui scopi sociali possano concorrere con quelli della società, anche attraverso la promozione, costituzione e partecipazione con le amministrazioni pubbliche e gli enti locali interessati a società miste di gestione dei servizi pubblici territoriali che possono garantire l'economicità, l'efficienza e la qualità dei servizi stessi; richiedere ed utilizzare tutte le provvidenze previste dalle leggi Regionali, nazionali e dalle linee di finanziamento dell'Unione Europea;

hh) svolgere tutte le attività previste dalla legislazione vigente nell'ambito della cooperazione e della solidarietà sociale, di servizi e di lavori socialmente utili e di progetti di pubblica utilità;

ii) curare la diffusione e la produzione di pubblicazioni culturali, periodiche che affrontino i problemi della solidarietà sociale;

jj) assumere iniziative di carattere culturale organizzando apposite manifestazioni, convegni, studi, seminari, incontri, conferenze e dibattiti di temi di carattere sociale di grande interesse per la collettività con eventuali intese con gli Enti Pubblici;

kk) chiedere, per perseguire gli obiettivi sociali, allo Stato alla Regione Siciliana ad altri Enti all'uopo preposti contributi e mutui a tasso agevolato, compresa l'Unione Europea;

ll) promuovere e gestire in proprio e per conto terzi attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria rivolte all'infanzia, ai minori a rischio sociale e di attività criminose;

mm) promuovere e gestire in proprio e per conto terzi attività di prevenzione primaria e di animazione rivolte alla prevenzione del disagio giovanile e più in generale alla promozione ed al pieno sviluppo delle potenzialità dei giovani;

nn) promuovere e gestire in proprio e per conto terzi attività di prevenzione primaria, secondaria, terziaria, di recupero e riabilitazione socio-lavorativa nei confronti di persone con problemi di tossicodipendenza, comprese attività sportive;

oo) promuovere attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n° 381;

pp) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge nonché tra l'altro e a solo titolo esemplificativo:

1) concorrere ad aste, trattative private, affidamento diret-

to, convenzioni ed altro, sia con enti pubblici che privati, anche per le cooperative socie;

2) assumere interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale nei limiti imposti dalla legge;

3) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori; dare qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Società aderisce nonché a favore di altre realtà con analoghe caratteristiche;

4) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci anche con la raccolta di prestiti dai soci, ai sensi di legge, da applicare con apposito regolamento per il funzionamento di una sezione di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta dei prestiti dai soli soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;

qq) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali e ricreative sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei loro lavoratori.

Articolo 4 - La società sceglie di orientare le proprie azioni secondo criteri di qualità e di tensione etica, a tal fine gli organi sociali predispongono appositi regolamenti, ai sensi dell'art. 35 del presente statuto, di determinazione dei criteri di adesione dei soci al Consorzio.

T I T O L O I I I

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 5 - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali il cui valore nominale non potrà essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dai fondi di riserva, legali e straordinari;

c) da lasciti, elargizioni e liberalità da chiunque provenienti.

Articolo 6 - Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore del Consorzio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con il medesimo.

Articolo 7 - L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto economico, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie nonché redigendo la relazione al bilancio, nella quale siano specificamente previsti i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, con particolare riguardo alle persone cui è rivolta l'attività sociale ed alla comunità in generale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera nei limiti fissati dalla Legge sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea, delibera sulla copertura delle perdite.

I residui attivi saranno così ripartiti:

- al fondo di riserva legale ordinaria almeno il 30% (trenta per cento);
- una parte non superiore al 30% (trenta per cento) del residuo a retribuire le quote effettivamente versate, in entità non superiore al tasso legale dell'interesse ragguagliato al loro ammontare;
- il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione;
- il residuo a riserva straordinaria.

E' fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci ordinari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni che dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante, applicata alla retribuzione di ciascun socio, determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, su decisione dell'assemblea, mediante integrazioni dei compensi, aumento gratuito del capitale sociale, distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Articolo 8 - La responsabilità patrimoniale, economica e finanziaria, per le obbligazioni stipulate dal consorzio nello svolgimento delle attività sociali, è attribuita ai soci del consorzio che svolgono attività imprenditoriali, ad esclusione quindi delle associazioni culturali e di volontariato.

T I T O L O I V

S O C I

Articolo 9 - Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore ai limiti stabiliti per legge.

La qualità di socio può essere acquisita da tutti coloro, persone giuridiche (e, fra queste cooperative, associazioni o altri enti a scopo mutualistico) o, eccezionalmente persone fisiche che si ritrovano nella finalità di cui al presente statuto e che intendano realizzare con la Società stabili convergenze operative.

Gli enti che intendono associarsi al Consorzio devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data della costituzione;

- numero dei soci;
- numero delle quote che intende sottoscrivere;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del Consorzio ed i regolamenti interni.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e lo statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'Assemblea dei soci che ha deliberato l'adesione;
- c) bilancio dell'ultimo esercizio;
- d) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni modifica che deve essere apportata allo statuto degli Enti associati dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

Le persone fisiche che intendano associarsi al Consorzio debbono presentare domanda sottoscritta con le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) curriculum delle attività svolte in relazione all'oggetto sociale del presente statuto ed in relazione ai requisiti di cui al comma precedente;
- c) numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto e i regolamenti interni.

La domanda di ammissione sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche dovrà essere controfirmata da almeno tre soci del consorzio.

Sull'accoglimento delle domande a socio decide il Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle quote sottoscritte più l'eventuale tassa di ammissione o sovrapprezzo stabilito dal Consiglio. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Articolo 10 - Sono previste le seguenti qualifiche sociali: soci ordinari e soci sovventori.

I soci sovventori partecipano ai programmi di potenziamento aziendale ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente, nella percentuale stabilita dalla legge.

Ciascun socio è obbligato:

- a) al versamento immediato delle quote sottoscritte per intero e la somma prevista dall'art. 9;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- c) a partecipare all'attività del Consorzio a seconda delle necessità della stessa.

T I T O L O V

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

Articolo 11 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte o scioglimento.

Articolo 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e nei casi previsti dall'art. 2437 del c.c.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Articolo 13 - La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio interdetto o inabilitato nonché nei confronti di quello che abbia subito una condanna od una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o sia dichiarato fallito.

Articolo 14 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempienze tali che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto societario;
- b) che, senza giustificato motivo, non intervenga personalmente, per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria per reati infamanti;
- e) che tenga una condotta morale tale da renderlo indegno di appartenere al Consorzio;
- f) che venga condannato con sentenza penale per reati infamanti;
- g) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, al Consorzio, o fomenti in seno ad esso dissidi o disordini.

Articolo 15 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci interessati. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposi-

zione davanti al Tribunale a norma dell'art. 2533 c.c., ma il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 16 - I soci receduti, decaduti, od esclusi hanno il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque, in misura mai inferiore all'importo effettivamente versato. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

Articolo 17 - In caso di morte del socio, i di lui eredi avranno solo diritto al rimborso della quota effettivamente versata dal de cuius nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 16, allo scadere dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 18 - I soci receduti, decaduti, od esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati nel precedente art. 15. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un unico delegato alla riscossione e la prova di avere ottemperato alla vigente normativa fiscale in materia di successione. Le quote per le quali non sarà richiesto rimborso nel termine suddetto saranno devolute al fondo di riserva straordinario.

T I T O L O VI

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 19 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

C A P O I

ASSEMBLEE

Articolo 20 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta inviata a tutti i soci contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti tutti i soci e con la presenza della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo, se nominato. Si applicano in questo caso i commi quarto e quinto dell'articolo 2366 del Codice Civile.

Articolo 21 - L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e se dovesse ritenerlo utile, anche eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con

relativo bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale ed il compenso annuale;

4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nonché, eventualmente entro il mese di Dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. Tuttavia quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea potrà essere convocata nel termine non superiore in ogni caso a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. In questi ultimi casi la convocazione deve essere entro trenta giorni dalla data richiesta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato del consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 22 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica dell'oggetto e scopo sociale e sullo scioglimento e la liquidazione della società, per le quali modifiche occorrerà la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Articolo 23 - Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

Articolo 24 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti di quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione. Ciascun socio ordinario da un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da soci mediante deleghe scritte, fermo il disposto dell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono essere mandatari i sindaci e gli impiegati del Consorzio.

Articolo 25 - L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, salvo che l'Assemblea non elegga chi debba presiederla in loro assenza. L'Assemblea nomina un segretario che può essere non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

C A P O II

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 26 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Spetta all'assemblea la facoltà di determinare i gettoni di presenza per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso a quei Consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo in favore della Società. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avvisi da spedire o da consegnarsi a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, di telegramma o di fax, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti da un segretario, anche non facente parte del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio stesso qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta, pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed eventualmente i bilanci preventivi;

- c) redigere i programmi annuali e pluriennali;
- d) redigere i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stipulare, tutti gli atti e contratti di genere inerenti all'attività sociale,
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui il Consorzio aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) assumere, promuovere, licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati dall'Assemblea.

Articolo 27 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio, provvede a sostituirli nei modi dall'art. 2386 c.c..

Articolo 28 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri di rappresentanza esterna per determinati atti o categorie di atti al Vicepresidente; in mancanza o nell'assenza di questo ad un consigliere designato all'uopo dal Consiglio. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte di costoro attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito.

C A P O III

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29 - Il Collegio Sindacale, nominato quando diventi obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 c.c., ovvero quando l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti, anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio e stabilirà il loro eventuale compenso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra i soggetti iscritti al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 30 - Al Collegio Sindacale sono demandati tutti i doveri e i compiti stabiliti dalla legge.

Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale.

T I T O L O V I I

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina da uno a tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i non soci.

Articolo 32 - E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Articolo 33 - Le riserve sociali non sono mai ripartibili tra i soci durante la vita sociale.

Articolo 34 - In caso di cessazione della società, il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. All'atto dello scioglimento del consorzio le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. In caso di controversie decide il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli delle Finanze e del Tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative. Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 32, 33 e 34 sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 35 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, amministrativo e tecnico, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria. Detti regolamenti non potranno derogare alle norme statutarie.

Articolo 36 - Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

F.to: Rosario Ceraolo - Salvatore Santoro notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 e 3 del D.P.R. numero 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro delle Imprese.

Dal mio studio, 28 dicembre 2004